



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 272-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da _____ e _____ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dagli stessi debitori e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono, rispettivamente, in _____ e in _____

rilevato che il sig. _____ è dal _____ beneficiario di amministrazione di sostegno disposta dal Tribunale di Verona (attuale amministratore di sostegno in carica Avv. _____ e che tuttavia l'assistenza del predetto amministratore non è necessaria ai fini della presentazione del presente ricorso, in quanto i poteri conferiti allo stesso con il provvedimento di nomina sono limitati ad atti di ordinaria amministrazione e, tra gli atti di straordinaria amministrazione, solo a quelli relativi alla *“riscossione di pensioni, assegni, anche di accompagnamento, ed ogni somma di denaro spettante al beneficiario, utilizzandola per il suo mantenimento e per le cure allo stesso necessarie”*;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto ai sensi dell'art 66, c. 1 CCII, in quanto gli stessi, benché ex coniugi legalmente separati e dunque non conviventi, presentano un indebitamento di origine sostanzialmente comune, derivante dal mutuo contratto nel 2006 per l'acquisto dell'allora casa familiare;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento saranno aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del _____ e l'altra relativa al patrimonio della _____

Dovranno pertanto essere tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente, senza alcuna commistione patrimoniale (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle

spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il percepisce pensione di invalidità e la svolge lavori stagionali percependo, nei periodi non lavorativi, l'indennità di disoccupazione), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC: (a) il è gravato da debiti (in parte in comune con l'ex moglie e in parte propri) nei confronti di banche, di Agenzia delle Entrate Riscossione, del condominio e di professionisti per complessivi € 136.437,34, a fronte di un patrimonio costituito: *i.* dalla proprietà di una quota pari al 50% dell'immobile sito in dove egli attualmente vive (quota del valore stimato di € 37.500); *ii.* dal saldo attivo del conto corrente presso BPER Banca, pari ad € 7.171,29 alla data del 30.6.2023; *iii.* dalla pensione di invalidità percepita a far data dal 2019, dell'importo mensile di € 1.215,72 (attualmente soggetta a pignoramento nei limiti del quinto da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione); (b) la

è gravata da debiti (in parte in comune con l'ex marito) nei confronti di banche, del condominio e di avvocati per complessivi € 132.812,43, potendo contare su un patrimonio costituito unicamente: *i.* dalla proprietà del restante 50% dell'immobile dei (quota del valore di € 37.500); *ii.* dal saldo attivo del conto corrente presso Banca Intesa San Paolo, pari ad € 540,47 alla data del 30.6.2023; *iii.* dal reddito derivante dalla propria attività di lavoro stagionale, pari ad € 1.000 mensili circa. Considerato che la coppia ha tre figli, tutti maggiorenni ed attualmente lavoratori, uno dei quali, tuttavia, è stato in passato affidato ad una comunità e viene occasionalmente ancora aiutato dai genitori; considerato altresì che il vive solo nella ex casa coniugale e soffre di rilevanti problemi di salute; considerato infine che la vive in un appartamento condotto in locazione unitamente al nuovo compagno e alla figlia (i quali percepiscono redditi, rispettivamente di € 1.500 e di € 750 circa, per un reddito totale complessivo del nucleo familiare pari ad € 3.250), è perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che le spese di mantenimento dei due rispettivi nuclei familiari possono essere quantificate nel rispettivo importo, esposto dai ricorrenti e reputato congruo dall'OCC, di € 1.000 per il e di € 3.135 per il nucleo composto dalla dal compagno e dalla figlia, sicché può determinarsi in € 1.000,00 mensili per il e in € 885,00 per la

la quota di reddito necessaria per far fronte/contribuire al mantenimento del rispettivo nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione. L'ammontare delle quote di reddito escluse dalla liquidazione, così come sopra determinate, potrà essere soggetto ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza dei ricorrenti motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti, necessità di reperire un alloggio in locazione dopo la vendita dell'attuale casa di abitazione, etc.);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare a INPS e al datore di lavoro dei ricorrenti di stornare mensilmente dalle pensioni/retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato a INPS e al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui uno dei ricorrenti dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

L'emissione di tale provvedimento è possibile atteso che le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies legge 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

osservato che, al fine di operare un equo bilanciamento tra le opposte esigenze del ricorrente (di continuare ad abitare l'immobile) e dei creditori (di completare in tempi celeri la liquidazione dei beni), parimenti meritevoli di tutela, il ricorrente può essere autorizzato, ai sensi

dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, a continuare a risiedere nell'immobile fino al momento che sarà individuato dal Liquidatore, all'interno del programma di liquidazione, come data di inizio delle operazioni di vendita dell'immobile medesimo, con possibilità di una eventuale proroga di tale autorizzazione su richiesta motivata del debitore e con parere favorevole dell'OCC, solo laddove ciò sia confacente con gli interessi dei creditori;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

considerato, con particolare riferimento alla procedura di pignoramento del quinto della pensione promossa ai danni di _____ che le quote di pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di _____ nato a _____ e residente in _____ e di _____ nata a _____ il _____ e residente in _____
- 2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina Liquidatore il _____
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta

elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'abitazione di _____ che il ricorrente

ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, viene autorizzato ad abitare fino al momento che sarà individuato dal Liquidatore, all'interno del programma di liquidazione, come data di inizio delle operazioni di vendita dell'immobile medesimo;

- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di _____ sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 mensili nonché le entrate di _____ sino alla concorrenza dell'importo di € 885,00 mensili, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; b) dispone che INPS e i datori di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di reddito di _____ e _____ eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente e come ad essi comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato a INPS e ai datori di lavoro;

- 8) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

- provveda alla trascrizione della sentenza presso i Registri Immobiliari;

- notifichi la sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione

di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 12.1.2024.

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente
dott. Monica Attanasio